



Delibera della Giunta Regionale n. 732 del 27/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

**ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' FUNEBRE
E DEGLI OPERATORI FUNEBRI**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (*"Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"*) e s.m.i., promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti, tra l'altro, "la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie";
- b) che il comma 3, dell'art. 7 della citata legge stabilisce che *"la Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 12 del 2001 e s.m.i., tenuto conto delle proposte della Consulta Regionale di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la Regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1 bis, comma 3, dell'allegato "A", regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti"*;
- c) che, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 7, *"l'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della Regione"*;

RILEVATO

- a) che la Consulta Regionale ha elaborato ed approvato, nella seduta del 18/10/2017, il documento dal titolo *"Registro Regionale delle attività funebri e cimiteriali"* ed inviato ai competenti uffici regionali;
- b) che tale documento è composto da n. 4 articoli concernenti:
 - il registro regionale sezione prima – soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme;
 - il registro regionale sezione seconda – elenco personale addetto;
 - il registro regionale sezione terza – aggregazioni di imprese;
 - il registro regionale – sanzioni;

CONSIDERATO che tale Registro costituisce strumento volto a semplificare ai Comuni il compito di verificare il corretto svolgimento delle attività funebri e cimiteriali, nonché ad agevolare i cittadini nella scelta delle imprese autorizzate a tali attività;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento summenzionato, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

1. il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12;
3. la legge regionale 25 luglio 2013, n. 7;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di istituire il *Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri*, previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. n. 12 del 2001, modificata dalla L.R. n. 7 del 2013;

2. di approvare il consequenziale documento allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, disciplinante il “*Regolamento per la istituzione del Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri, previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. 12 del 2001 modificata dalla L.R. 7 del 2013*”;
3. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.